



Regione Calabria

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)

Cittadella regionale – 88100 Catanzaro

**VALIDAZIONE
DELLA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2014**
*-Agenzia Regione Calabria Erogazioni in Agricoltura -
ARCEA*

Relazione finale

(approvata nella seduta dell' 8 aprile 2016)



Sommario

1. Premessa	3
2. Ambito, principi e parametri del processo di validazione	3
3. Fasi del processo di validazione.....	4
4. Esiti del processo di validazione	5
4.1 Considerazioni generali	5
4.2 Esiti del processo di validazione	6
4.3 Prescrizioni	7
4.4 Esito dell'esame, suggerimenti e prescrizioni per il futuro	8
5. Osservazioni e adempimenti finali	9



1. Premessa

La presente relazione e relativa griglia allegata, parte integrante del documento di validazione della relazione sulla *performance* 2014, sintetizza le fasi in cui si è articolato il processo di validazione e ne espone gli esiti.

L'OIV da atto che l'attività di validazione avviene sul testo modificato a seguito delle osservazioni preliminari effettuate dall'organismo con nota prot. n. 2322 dell'11.1.2016, prima di avviare il processo di validazione della precedente versione, trasmessa con pec il 22.12.2015 (verifica preliminare attivata d'ufficio dall'OIV, in "spirito collaborativo", e prevista dal punto 2.1.a del documento metodologico del 24.4.2014).

Successivamente sulla versione finale della Relazione (trasmessa via pec dal direttore generale dell'Agenzia con nota prot. n. 926 dell'8.2.2016, acquisita al protocollo generale dell'OIV con il n. 38690 del 9.2.2016), modificata a seguito dei rilievi dell'OIV, il processo di validazione è stato avviato nella seduta del 17.3.2016 e si è sviluppato in complessive 3 sedute ⁽¹⁾, inclusa la seduta finale.

L'attività espletate dall'OIV sono riportate in n. 3 carte di lavoro depositate agli atti, oltre che nei verbali dell'OIV regolarmente pubblicati sul sito internet istituzionale.

Preliminarmente, si rileva che nella seduta del 24.4.2014 l'OIV aveva già definito l'impianto metodologico per la validazione della Relazione sulla *performance*, valido a partire dall'anno 2013, anche alla luce delle pregresse esperienze di validazione e mediante confronto con esperienze maturate in differenti contesti. Il documento metodologico, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente relazione, individua le fonti normative e metodologiche e definisce il perimetro del processo di validazione con riferimento agli ambiti, ai principi ed ai parametri.

L'OIV non ha ritenuto necessario procedere alla convocazione dei vertici dell'Agenzia o delle strutture preposte alla elaborazione della Relazione ritenendo sufficiente sia la documentazione agli atti e sia l'attestazione richiesta e rilasciata dall'Agenzia, in adempimento di quanto previsto dal punto 1.1.4 del documento metodologico.

2. Ambito, principi e parametri del processo di validazione

Per quanto riguarda gli ambiti, i principi e i parametri osservati dall'OIV nell'esaminare la relazione ed esprimere il giudizio di validazione, si rinvia all'apposito documento metodologico approvato nella seduta del 24/4/2014 e contestualmente pubblicato sul portale regionale della Regione Calabria, da applicare anche agli enti sub-regionali tenuti ad avvalersi di questo OIV, come testualmente specificato nello stesso documento.

A seguito dell'esame della Relazione, i cui esiti sono riportati nelle carte di lavoro agli atti dell'OIV, è stata compilata la griglia riportata nell'allegato 2 del documento metodologico. L'esito complessivo riporta un punteggio pari a **61,53/100**, superiore alla soglia minima (60/100) necessaria per una validazione positiva della relazione. Alla luce delle criticità rilevate e del punteggio complessivo l'OIV ha stabilito di **VALIDARE con prescrizioni** la relazione sulla *performance* 2014 dell'ARCEA. La griglia compilata è parte integrante del presente documento.

L'OIV ha ritenuto non necessaria la compilazione della griglia riportata nell'allegato 3 del documento metodologico.

⁽¹⁾ Le sedute sono quelle del 17.3.2016 (cfr. verbale n. 10/2016, punto 5), 24.3.2016 (cfr. verbale n.11/2016, punto 4), 8.4.2016 (cfr. verbale n. 12/2016)



3. Fasi del processo di validazione

Dal punto di vista operativo, l'OIV ha ritenuto di procedere, nel rispetto della Delibera CIVIT/ANAC n. 6/2012, come segue:

- 1) definizione dei parametri, dei limiti e dell'oggetto dell'attività di validazione, alla luce dei criteri metodologici indicati dalla CIVIT/ANAC e riportati in apposito documento, parte integrante della presente relazione, citato nel paragrafo 2 e applicabile al caso specifico;
- 2) esame della relazione sulla *performance* per l'anno 2014, trasmessa nella versione finale, emendata a seguito dei rilievi formulati dall'OIV in sede di esame preliminare, via pec dal direttore generale dell'Agenzia con nota prot. n. 926 dell'8.2.2016, acquisita al protocollo generale dell'OIV con il n. 38690 del 9.2.2016;
- 3) esame del Piano della *performance* 2014-2016 approvato con decreto n. 10 del 29.1.2014, rimodulato con decreto n. 223 del 28.7.2014 (rimodulazione resa necessaria a seguito dei rilievi formulati dall'OIV in sede di monitoraggio di avvio ciclo 2014);
- 4) valutazione della relazione di cui sopra rispetto ai parametri della Delibera CIVIT/ANAC n. 6/2012, sopra menzionata, i cui esiti sono condensati in apposite carte di lavoro come segue:
 - a. nella carta di lavoro 1 l'OIV si è occupato di prendere atto della trasmissione della relazione sulla *performance*, di organizzare e programmare operativamente le attività, e avviare la disamina collegiale della relazione;
 - b. nella carta di lavoro 2 l'OIV ha riportato gli esiti delle verifiche effettuate sulla nuova versione della relazione rispetto ai rilievi formulati in sede di esame preliminare;
 - c. nella carta di lavoro 3, attenendosi a quanto già esposto nel documento metodologico, ha esaminato la struttura e il contenuto della Relazione anche con riferimento a quanto previsto dalla Delibera CIVIT n. 5/2012; ha riportato, inoltre, i risultati dei controlli a campione sui risultati esposti nella Relazione anche con riferimento ai singoli indicatori i cui aspetti problematici e le relative prescrizioni sono riportati nella presente relazione.
- 5) compilazione della griglia di validazione (allegati 1 e 2 del documento metodologico);
- 6) formulazione di un giudizio finale in applicazione del documento metodologico approvato dall'OIV e citato al punto 1.

Come già anticipato, anche alla luce dell'inequivocità dei dati trasmessi dall'ARCEA, l'Organismo non ha ritenuto necessario procedere con audizioni.

Ciò premesso, l'OIV ha, quindi, ritenuto di dover individuare i punti necessari che la relazione deve rispettare al fine di pervenire ad un positivo giudizio di validazione.

Nel caso di specie, l'OIV prende in considerazione, per quanto di interesse in questa sede, l'art. 10, comma 1 del d. lgs. n. 150/2009, il quale prescrive che: *“Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche (...) redigono annualmente: (...) un documento (...) denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato”*. A sua volta, il Piano *“di cui alla lettera a)”* del medesimo comma (ossia il piano della *performance*) *“individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori”*.



Da quanto sopra esposto, in assenza di una differente disciplina legislativa regionale, si individua un contenuto “*minimo*” ed inderogabile, che deve essere presente nella relazione sulla *performance*: esso è costituito dall'evidenziazione, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, dei risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato. È peraltro evidente che, data la funzione “*comunicativa*” di questi elementi, essi devono essere adeguatamente comprensibili e completi.

Gli ulteriori elementi di dettaglio indicati nella Delibera CIVIT n. 5/2012 (documento di riferimento anche per l'anno 2013), non hanno – nei confronti delle autonomie regionali e dei relativi enti strumentali, tra i quali l'ARCEA – un eguale grado di coerenza. Tuttavia, il fatto che tale delibera non costituisca un “*immediato obbligo*” non esclude che possa essere considerata un “*punto di riferimento*”. Ciò fa sì che l'amministrazione possa apportare delle modifiche o delle “*variazioni*” rispetto al schema indicato, purché venga garantita equivalente qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di *performance* menzionati. È evidente, peraltro, che ogni variazione può comportare il rischio potenziale di non pervenire con eguale efficacia al risultato prefissato dalla normativa vigente.

Per le ragioni anzidette, si anticipa sin d'ora il suggerimento di avvicinarsi in linea di massima sempre di più (beninteso, nei limiti del possibile) a quanto proposto e suggerito dall'ANAC.

4. Esiti del processo di validazione

4.1 Considerazioni generali

Preliminarmente, l'OIV ritiene opportuno precisare:

- a) che quanto indicato nel parere reso dall'ANAC a questo OIV (segnatamente nella parte in cui si rileva che “*...in tale contesto, benché non direttamente applicabile alle regioni, un parametro di riferimento si può rinvenire nella delibera n. 6/2012 di questa Autorità...*”), sia la deliberazione n. 6/2012 quanto la corrispondente deliberazione n. 5/2012 (che disciplina la redazione e il contenuto della relazione), mentre per un verso non siano da ritenere strettamente cogenti, per un altro verso permettono di delineare l'impostazione di fondo della relazione ed in particolare il fatto che, dal complesso normativo definito dalle fonti legislative e dalle delibere CIVIT si individua un contenuto “*minimo*” ed inderogabile, che deve essere presente nella relazione sulla *performance*: esso è costituito dall'evidenziazione, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, dei risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi (strategici ed operativi) programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e (con riferimento alla normativa nazionale) il bilancio di genere realizzato;
- b) che la struttura della Relazione utilizzata dall'Agenzia appare in linea con l'articolazione del Piano della *Performance* 2014-2016. Il Piano della *performance* 2014 è stato approvato tempestivamente (in data 29/01/2014 e rimodulato in data 28.7.2014) e, rispetto ad esso, l'OIV ha elaborato apposita relazione di avvio ciclo approvata nella seduta del 16.4.2014.

Si prende, altresì, atto dell'attestazione prot. n. 2701 del 29.3.2016 del direttore generale dell'Agenzia, acquisita agli atti dell'OIV con prot. n. 102055 del 30.3.2016, in ordine ai seguenti aspetti:



- conformità formale e sostanziale dei dati contenuti nella relazione rispetto a quelli del piano della performance e della sua rimodulazione;
- conformità formale e sostanziale dei dati e delle informazioni contenute nella relazione e negli allegati rispetto a quelli trasmesse dai controller e/o accertati nelle altre sedi;
- correttezza delle operazioni di calcolo effettuate, anche nel senso del pieno rispetto dei criteri metodologici esplicitati nel piano;
- corretta applicazione ai vari report dei metodi di calcolo indicati nella relazione;
- uniformità di trattamento, rispetto a tutti i dipartimenti e relative articolazioni interne, delle scelte-decisioni assunte in ordine alla valutazione/esclusione di indicatori;
- correttezza formale e sostanziale dei risultati scaturenti dai calcoli di cui sopra.

4.2 Esiti del processo di validazione

Relativamente ai principi del processo di validazione, si rinvia a quanto indicato nel par. 1.3 del documento metodologico; analogamente, per quanto concerne i parametri che presidiano il processo di validazione, per comodità si rinvia a quanto indicato nel par. 1.4 del medesimo documento metodologico, che si intende qui riportato e confermato.

Nel merito, lo svolgimento del giudizio di validazione si svolge mediante la compilazione della griglia di validazione, conservata agli atti dell'OIV, la cui sintesi è riportata in allegato alla presente relazione. A tal proposito, prima di procedere al merito della valutazione, si precisa che:

- con riferimento ai criteri che presidono alla griglia e alle relative finalità, per comodità si rinvia a quanto contenuto nel par. 3.1 del documento metodologico, salvo quanto di seguito specificato;
- per quanto concerne le modalità di compilazione delle schede, per comodità si rinvia a quanto contenuto nel par. 3.2 del documento metodologico.

L'OIV ha ritenuto non necessaria la compilazione della check-list di cui all'allegato 3 del documento metodologico in quanto ritiene superato, anche se con significative criticità, dall'esame dei report contenuti nella Relazione sulla performance 2014, riportato nelle carte di lavoro conservate agli atti dell'OIV.

Dall'esame della stessa, avendo conseguito un punteggio di **61,53/100**, l'OIV **valida** la Relazione sulla performance 2014 dell'ARCEA, **condizionandola all'adozione delle prescrizioni riportate nel successivo paragrafo**. L'approvazione della relazione modificata, limitatamente a quanto richiesto dall'OIV, non necessita di un nuovo passaggio all'OIV; per cui la versione finale della relazione da pubblicare e da associare al giudizio di validazione, espresso dalla presente relazione, è necessario che riporti le modifiche richieste.



4.3 Prescrizioni

La validazione è condizionata all'applicazione della seguente modifica per le ragioni ivi specificate:

Situazione riscontrata	Note OIV	Prescrizione
L'obiettivo operativo 1.2 presenta un indicatore (" <i>Tempestività nella redazione del piano</i> ") considerato "n.a." (" <i>Non applicabile</i> ") per le ragioni ivi evidenziate	Le motivazioni proposte per l'esclusione dell'indicatore dal calcolo appaiono non pertinenti e non possono essere accolte. In particolare si evidenzia che la rimodulazione del piano rappresentava il momento di verifica dello stato di attuazione e di attuabilità degli indicatori, ragion per cui ulteriori interventi in sede di Relazione sulla performance non sono ammissibili, potendo essere sintomo di una attività che poteva essere svolta nella parte rimanente dell'anno ovvero, in alternativa, di una non adeguata attenzione al monitoraggio intermedio.	L'indicatore va considerato non raggiunto per cui occorre apportare le seguenti modifiche ai report di sintesi: <ul style="list-style-type: none">• l'obiettivo operativo 1.2 deve presentare una percentuale ricalcolata di raggiungimento pari al 66,67% media aritmetica della percentuale di raggiungimenti dei tre indicatori di risultato presenti: 100, 100, 0• occorre ricalcolare la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo strategico 1 (tabella 2) che deve riportare una percentuale pari al 92,74%• occorre ricalcolare l'ultima colonna della tabella 2• occorre riportare correttamente i dati nella tabella 3 alla luce delle suesposte modifiche. Le modifiche così applicate devono essere considerate in sede di valutazione individuale, secondo lo schema valutativo previsto dal sistema di misurazione e valutazione individuale dell'Agenzia.



4.4 Esito dell'esame, suggerimenti e prescrizioni per il futuro

A prescindere dall'esito della validazione, sopra riportato in termini numerici, l'OIV ritiene di riportare di seguito, in forma tabellare, quanto emerso dall'esame della Relazione sulla *performance* unitamente alle proprie osservazioni.

Rilievo	Suggerimenti
Non è presente l'indice	L'articolazione della relazione in soli tre paragrafi potrebbe anche non richiedere la presenza di un indice riepilogativo. Valutare in futuro una più ampia articolazione del documento, strutturando i contenuti in modo organico, analogamente al piano rimodulato. La coerenza strutturale della relazione rispetto al Piano ne consentirebbe una migliore fruibilità.
Le condizioni di contesto esterno in cui l'Agenzia ha operato sono rinvenibili con difficoltà dalla lettura completa del documento.	Risultano acquisiti dall'Agenzia i suggerimenti dell'OIV sul Piano della performance; verosimilmente, l'elevato raggiungimento dei target previsti per gli indicatori non ha reso necessario l'evidenziazione delle condizioni critiche di contesto in sede di relazione. In ogni caso, l'analisi di contesto risulta presente nel Piano della performance, ragion per cui l'assenza in relazione appare una scelta precisa e corrobora la verosimiglianza sopra riferita. Per il futuro si suggerisce di sviluppare la sezione a prescindere dalla presenza nel Piano, onde rinvenire le criticità derivanti dal contesto esterno e le iniziative intraprese per il loro superamento.
Non è sviluppata una apposita sezione relativa al contesto interno dell'amministrazione (personale, bilancio ecc.)	Risultano acquisiti esclusivamente i suggerimenti dell'OIV con riferimento al Piano. L'assenza dei dati finanziari è un aspetto negativo ai fini della valutazione complessiva dello stato di salute finanziario dell'ente (aspetto importante della performance dell'Ente). Verosimilmente, ciò si lega alla mission settoriale dell'Ente (specifica attività di erogazione di finanziamenti comunitari ad un settore specifico - Agricoltura) che rende l'attività dell'Ente finanziariamente obbligata. Si osserva, peraltro, che le informazioni risultano presenti nel Piano anche se in modo unitario. Si suggerisce di sviluppare la sezione.
Sono assenti gli indicatori di impatto	Si apprezza che il Piano rimodulato abbia previsto sia una adeguata motivazione della scelta dei target, sia i valori iniziali dei medesimi. È ipotizzabile che la caratteristica dell'Ente non consente di prevedere specifici indicatori di impatto (sono presenti invece indicatori di risultato e il mantenimento di alcuni standard qualitativi richiesti dalla normativa comunitaria). Si suggerisce di prevedere pochi, ma significativi, indicatori di impatto (anche eventualmente di tipo qualitativo) legandoli possibilmente alla misurazione e valutazione della performance generale di Ente.
È presente una descrizione tabellare dell'albero delle performance. La rappresentazione grafica sintetica è presente solo nel Piano.	Sarebbe opportuno inserire la rappresentazione grafica dell'albero della performance anche nella Relazione con la indicazione sintetica dei risultati raggiunti (la settorialità dell'attività dell'Ente favorisce tale rappresentazione).
La relazione sulla performance non riporta la rendicontazione degli obiettivi individuali dei dirigenti	E' necessario che i report riepilogativi della performance delle unità organizzative, contenuti nella relazione, siano accompagnati dalla specifica indicazione della incidenza di tali risultati sulla valutazione individuale dei dirigenti. In futuro l'Amministrazione valuterà l'opportunità di inserire, accanto agli obiettivi di performance organizzativa assegnati alle strutture e che incidono direttamente sulla valutazione individuale, anche appositi obiettivi individuali di performance idonei, apprezzabili anche per caratterizzare l'azione dei singoli dirigenti.



Rilievo	Suggerimenti
Mancano informazioni in ordine all'efficienza ed all'economicità.	Prescrizione per il futuro: si ribadisce ancora una volta l'assoluta necessità di attivare il sistema di contabilità analitica di tipo economico a supporto del ciclo di gestione della <i>performance</i> , tenuto conto che, per quanto di competenza dell'OIV, non si ravvisano esimenti a tale lacuna. A tal fine si suggerisce di valutare quanto affermato dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo, in sede di giudizio di parifica al rendiconto 2014 della Regione Calabria (delibera n. 61 del 29/9/2015).
La sezione " <i>pari opportunità e bilancio di genere</i> " non è presente ma appare trattata in modo sporadico in alcune parti del documento	Su rinnova l'auspicio che si giunga alla piena attuazione della normativa, relativamente a tutti gli ambiti di misurazione della performance organizzativa
La sezione sul " <i>benessere organizzativo</i> " è assente	La sezione deve essere prevista previa effettuazione dell'indagine
La sezione " <i>fasi, tempi, Soggetti e responsabilità</i> " è assente	E' necessario prevedere la sezione per comprendere meglio il processo di verifica cui sono sottoposti i dati esposti e i tempi di elaborazione ed evidenziare altresì eventuali ipotesi di mancata partecipazione al processo da parte di strutture dell'ente. Non va sottovalutata la interlocuzione con le unità organizzative interne per evitare il rischio di un processo che non coinvolga pienamente tutti gli attori del sistema.
Sono numerosi gli indicatori che presentano percentuali pari a 100%	La circostanza può essere il sintomo di obiettivi autoreferenziali e poco sfidanti, rispetto alla situazione di contesto. Ancor più grave se trattasi di indicatori che non rispondono all'esigenza di miglioramento della qualità dei servizi e degli interventi connessi al risultato finale delle politiche pubbliche. E' necessaria una maggiore attenzione a tali aspetti, sui quali, peraltro, l'OIV è chiamato a vigilare con adeguato rigore

5. Osservazioni e adempimenti finali

Si ritiene opportuno, infine, soffermare l'attenzione sugli organi preposti all'attuazione del ciclo della performance sulle seguenti considerazioni.

L'OIV, in sede di giudizio complessivo, non può esimersi dal segnalare che gli esiti della misurazione della *performance* organizzativa, desumibili dalla Relazione sulla *performance* 2014, denotano un livello tendente all'eccellenza delle strutture di ARCEA. Ciò può essere il sintomo di obiettivi in realtà poco sfidanti, che non esprimono la condizione di miglioramento ("*tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi*"), che è richiesta per il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 2, del 150/2009.

Si denota, altresì, che tutte e 4 le unità organizzative presentano un grado di raggiungimento di tutti gli obiettivi operativi vicino al 100%; ciò rappresenterebbe una condizione da verificare attentamente in tutte le sedi in cui si esplica il ciclo della performance: sia, cioè, nella fase di valutazione individuale ma, ancor di più, nella fase di elaborazione dei contenuti del piano della *performance* e di scelta degli obiettivi (dovendosi evitare obiettivi caratterizzati dall'ordinarietà o poco sfidanti, come richiesto dalla normativa nazionale e regionale); infatti, un sistema di misurazione che sfugga da tali esigenze



può travolgere i presupposti della premialità, che deve essere legata a risultati tangibili, verificabili e percepibili in maniera certa.

A tal proposito l'OIV, nell'ambito dell'azione di presidio del sistema, continuerà a segnalare tali situazioni nelle sedi a ciò deputate, viepiù qualora i richiami di cui sopra risultino disattesi. L'OIV, pertanto, insiste sulla necessità di garantire per il futuro che il processo di elaborazione del Piano della *performance* e delle eventuali rimodulazioni sia accompagnato da verifiche tecniche e metodologiche delle proposte di obiettivi operativi, formulate dalle strutture interne dell'Ente, che consentano di (evidenziare e) differenziare le medesime strutture in base all'effettivo raggiungimento o meno del livello di eccellenza; eccellenza che andrebbe correttamente verificata anche alla luce della percezione degli stakeholder (*"grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi"*).

È opportuno che, in merito alla conclusione del processo di valutazione individuale, gli uffici preposti diano indicazioni in merito alla esigenza che il procedimento valutativo tenga conto degli esiti della misurazione della performance organizzativa, riportati nella relazione sulla performance 2014 (per ciascuna unità organizzativa), in modo da consentire al valutatore di pronunciarsi su tutti i fattori valutativi che incidono sulla performance individuale.

La presente relazione, unitamente al documento di validazione e comprensivo dell'allegata griglia di sintesi, viene trasmessa al Direttore Generale di ARCEA e al Dirigente generale reggente del dipartimento vigilante, per la disamina, nell'ambito delle rispettive competenze; esso viene, altresì, conservato agli atti dell'OIV.

La presente relazione viene anche pubblicata anche in formato aperto, unitamente al documento di validazione, nella sezione Amministrazione trasparente del portale istituzionale della Giunta regionale, dopo avere apportato le modifiche richieste nell'apposito paragrafo della presente relazione.